



## CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XXXVIII

**13 aprile 2010**

**20 aprile 2010**

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

I giorni 13 e 20 del mese di aprile duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale, Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dagli avvisi dell'8 e del 16 aprile 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Ivano CORAL - Giovanni CORDA - Antonio Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Il 13 aprile sono assenti i Consiglieri: Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Domenico PINO - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Pasquale VALENTE.

Il 20 aprile sono assenti i Consiglieri: Ivano CORAL - Erika FAIENZA - Daniela RUFFINO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Il 13 aprile è assente l'Assessore Mariagiuseppina PUGLISI.

Il 20 aprile è assente l'Assessore Alessandra SARTORIO.

Commissione di scrutinio del 13 aprile: Gerardo MANCUSO - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA.

Commissione di scrutinio del 20 aprile: Roberto CERMIGNANI - Franco PAPOTTI - Giampietro TOLARDO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: “Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.” (siglabile “SMAT S.p.A.).  
Modifica dello Statuto sociale. Presa d’atto.**

N. Protocollo: 9081/2010



*(Omissis)*

### **ADUNANZA DEL 13 APRILE 2010 – VERBALE XXXVII**

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione, proposta dall’Assessore Vana, a nome della Giunta (9/3/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell’art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

#### **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che:

La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A"), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, costituita con atto a rogito notaio Mazzola di Torino in data 17 febbraio 2000, rep. n. 107290/26370 ha ad oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, lettera f) della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. Legge Galli).

Con deliberazione n. 4680 del 22 marzo 2005 il Consiglio Provinciale prendeva atto dell’avvenuta liquidazione del “Consorzio Intercomunale Acquedotto per la Collina Torinese” (C.I.A.C.T.) di cui l’Ente era consorziato e, per effetto della liquidazione stessa, della contestuale acquisizione della veste di azionista della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..

Con successiva deliberazione n. 43002/2008 del 25 novembre 2008 il Consiglio Provinciale prendeva atto delle modifiche dello Statuto Sociale approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della S.M.A.T. S.p.A. in data 16 settembre 2008.

Ad oggi, la Società ha un capitale sociale interamente pubblico di Euro 345.533.761,65 diviso in n. 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, ed è partecipata dalla Provincia di Torino per una quota pari allo 0,02%, dal Comune di Torino, direttamente per una quota pari al 42,64% ed indirettamente per una quota del 22,67%, da altri Comuni soci facenti parte dell'ATO 3 - Torinese (19,20%), dalla società C.I.D.I.U. a capitale pubblico (15,32%), oltre le restanti azioni proprie (0,14%).

L’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese (A.T.O. n. 3) con provvedimento n. 173 in data 27 maggio 2004 deliberava, tra l’altro, di affidare a SMAT S.p.A., ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lett. c), D. Lgs. n. 267/2000, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nel

territorio del medesimo ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" con scadenza al 31 dicembre 2023.

Il Gruppo SMAT gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2006 ha raggiunto 212 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

Il Gruppo garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio interessato e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente grazie ad un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel Mondo.

Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera come un sistema flessibile, finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di qualità dell'acqua e di servizio alla clientela.

L'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del T.U.E.L. e s.m.i. trova la sua giustificazione nel possesso da parte di SMAT dei requisiti previsti per tale fattispecie e precisamente:

- a) il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
- b) l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Il Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito di un'indagine conoscitiva nel settore delle risorse idriche, aveva avviato un procedimento volto ad accertare l'osservanza della normativa per l'affidamento del servizio idrico integrato nei casi in cui le Autorità d'Ambito avevano disposto lo stesso in favore di società completamente pubbliche.

Con lettera del 14 aprile 2009, prot. 22943/09 l'Autorità per la Vigilanza invitava l'ATO 3 Torinese e la SMAT S.p.A. a porre in atto le misure necessarie per conformare la gestione "in house" del servizio idrico integrato alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia, secondo gli indirizzi forniti dall'Autorità stessa con propria deliberazione n. 24 del 1° aprile 2009. Con la stessa nota invitava, altresì, l'Autorità d'Ambito ed il soggetto Gestore ad indicare le precise modalità ed i termini per dare esecuzione agli indirizzi forniti dall'Autorità di Vigilanza stessa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della succitata lettera.

Per quanto riguarda la società SMAT S.p.A., l'Autorità di Vigilanza riteneva necessaria la modifica dell'articolo 3.5 dello Statuto, in particolare l'espressione "che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta" doveva essere sostituita con la precisazione "che tale affidamento costituisca attività prevalente, nei termini stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria".

Per dare esecuzione a quanto richiesto dall'Autorità di Vigilanza, il Presidente di SMAT S.p.A. convocava, con lettera del 7 maggio 2009, prot. n. P/27190, l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 25 maggio 2009 ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Atto Integrativo della Convenzione di servizio dell'1/10/2004 tra Autorità d'Ambito n. 3 Torinese e SMA Torino S.p.A.: approvazione;
- Comunicazioni in merito alla proposta di modifica di Statuto sociale come richiesto dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.).

In detta sede veniva deliberato di rinviare ad una successiva Assemblea Straordinaria l'approvazione della proposta di modifica dell'articolo 3.5 dello Statuto sociale come richiesto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di SMAT S.p.A. convocava per il giorno 16 dicembre 2009 alle ore 16,00 l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1) Statuto sociale: art. 3, modifica del punto 3.5. Approvazione.

Parte Ordinaria:

1) Aggiornamento sulle attività delle società controllate e partecipate: andamento dei risultati e delle prospettive.

Per quanto attiene alla parte Straordinaria, occorre preliminarmente rilevare che la recente normativa in materia ha attribuito all'Autorità di vigilanza alcuni poteri nell'ambito degli affidamenti "in house", potendo la stessa esprimere parere circa la sussistenza dei presupposti per attuare la deroga all'affidamento dei servizi pubblici locali. Tuttavia non pare che possa rientrare tra le competenze dell'Autorità la richiesta di modificazioni statutarie di società che gestiscono servizi pubblici locali "in house".

Inoltre, la proposta di modifica formulata dall'Autorità di Vigilanza ("attività prevalente nei termini stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria"), non risulta pertinente atteso che la giurisprudenza in generale non assume il carattere della positività, carattere proprio del diritto, inteso come "insieme delle norme".

Per tali motivazioni, nel corso dell'Assemblea Straordinaria (assente la Provincia di Torino) il socio Comune di Torino ha prospettato una diversa formulazione – sostanzialmente analoga ma più articolata – della modifica del punto 3.5 dell'articolo 3 dello Statuto sociale per tenere conto dell'evoluzione legislativa, inesistente al momento della redazione della proposta.

Infatti, l'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 così come modificato dall'articolo 15 del D.L. 135/2009, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 166/2009, precisa al comma 3 che: "In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano."

Sulla scia di tale norma, che richiama espressamente i principi della disciplina comunitaria, il Comune di Torino ha proposto, in sede assembleare, di modificare l'articolo 3 punto 5 dello Statuto sociale di SMAT S.p.A. nei seguenti termini:

TESTO VIGENTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 16.12.2009	TESTO PROPOSTO DAL SOCIO COMUNE DI TORINO
<p><b>ART. 3 - Oggetto</b> ... omissis ...</p> <p>"3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, <u>che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta</u>"</p> <p>... omissis ...</p>	<p><b>ART. 3 - Oggetto</b> ... omissis ...</p> <p>"3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 <u>che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.</u>"</p> <p>... omissis ...</p>

Dopo ampia discussione, l'Assemblea Straordinaria dei soci della "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." ha deliberato, in data 16 dicembre 2009, con verbale a rogito notaio dott. Natale Nardello (rep. n. 59287/23679) di modificare il punto 3.5 dell'articolo 3 dello Statuto sociale nella seguente nuova formulazione:

"3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano."

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato una ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da "SMAT S.p.A.", autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Visto il verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci di "SMAT S.p.A." tenutasi in data 16 dicembre 2009, a rogito del dott. Natale Nardello, notaio in Torino (rep. n. 59287/23679) depositato agli atti della Provincia;

Ritenuta l'opportunità di prendere atto, con approvazione, della modifica del punto 3.5

dell'articolo 3 dello Statuto di "SMAT S.p.A." deliberata dall'Assemblea Straordinaria, come riportata in premessa;

Dato atto che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2010 – 2012, approvata con deliberazione n. 43612 in data 18 dicembre 2009, ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2010 – 2012, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in SMAT S.p.A., e che sono state già ribadite dal Consiglio stesso nella deliberazione di riordino prot. n. 64200/2008 del 31 marzo 2009;

Dato atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. ) per il mantenimento della partecipazione in SMAT S.p.A. in quanto la modifica deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 16 dicembre 2009 risponde all'esigenza di conformare lo Statuto sociale ai requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di "affidamenti in house" e non modifica l'attività svolta dalla Società;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 31 marzo 2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto, con approvazione, della modifica del punto 3.5 dell'articolo 3 dello Statuto sociale della "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A"), con sede in Torino, corso XI Febbraio n.14, (C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 07937540016), deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16 dicembre 2009, come riportata in premessa;
- 2) di prendere atto che il testo del nuovo Statuto di "SMAT S.p.A.", composto di n. 31 articoli, risultante dalla modificazione come indicata in premessa, è riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in "SMAT S.p.A.", per le motivazioni in premessa riportate;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;



*(Segue l'illustrazione dell'Assessore Vana, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: “Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.” (siglabile “SMAT S.p.A.).  
Modifica dello Statuto sociale. Presa d’atto.**

N. Protocollo: 9081/2010

Non partecipano al voto = 11 (Bonansea - Bonino - Coral - Corda - Gambetta -  
Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto -  
Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 22  
Votanti = 22

Favorevoli 22

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D’Acri - Devietti Goggia -  
Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia -  
Perna - Petrarulo - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Velardo)

**La votazione risulta non valida, per mancanza del numero legale.**

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, rinvia la votazione sulla deliberazione in oggetto alla prossima seduta.

\* \* \* \* \*

#### **ADUNANZA DEL 20 APRILE 2010 – VERBALE XXXVIII**

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: “Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.” (siglabile “SMAT S.p.A.).  
Modifica dello Statuto sociale. Presa d’atto.**

N. Protocollo: 9081/2010

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonino - Borgarello - Corda - Giacometto  
- Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto  
Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia – Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonino - Borgarello - Corda - Giacometto - Loiaconi - Matola - Papotti - Pianasso - Porchietto Surra - Tentoni)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24  
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti Goggia – Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to G. Vacca Cavalot

Estratto dai verbali dei Consigli Provinciali nn. XXXVII del 13 aprile 2010  
XXXVIII del 20 aprile 2010.



**ALLEGATO A**

**" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A."**  
**Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino**  
**Capitale sociale nominale € 345.533.761,65**  
**C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016**

**STATUTO SOCIALE****TITOLO I****Denominazione, sede, oggetto, durata, domicilio dei Soci.****ART. 1 – Denominazione.**

E' costituita la società per azioni denominata:

"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT S.p.A."

La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

**ART. 2 – Sede.**

**2.1.** La società ha sede in Torino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

**2.2.** La sede legale può essere trasferita in Comune diverso con deliberazione assembleare.

**ART. 3 – Oggetto.**

**3.1.** La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

**3.2.** La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

**3.3.** La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

**3.4.** La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.

**3.5.** La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

**ART. 4 – Durata.**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i Soci.

**ART. 5 – Domicilio.**

Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il Socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il Socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

**TITOLO II****Capitale sociale – Azioni – Finanziamenti - Trasferimento di azioni.****ART. 6 - Capitale sociale e azioni.**

**6.1.** Il capitale sociale è di Euro 345.533.761,65 suddiviso in numero 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 ciascuna.

**6.2.** Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione. Se ne ricorrono i presupposti il Consiglio di Amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2344 Codice Civile.

**ART. 7 – Aumento del Capitale Sociale.**

**7.1.** Si provvede ad aumento del capitale sociale:

- a) nel caso di ingresso di nuovi Soci, quando non esistano le condizioni per il trasferimento di azioni;
- b) in occasione di conferimenti di beni, in relazione al valore degli stessi;
- c) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità.

**7.2.** Nelle ipotesi di cui al punto 7.1 a) e 7.1 b) , le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sono riservate a favore dei nuovi Soci o dei Soci conferenti i beni, con deliberazione assunta nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 2441 c.c. e nel rispetto del mantenimento della società a capitale interamente pubblico.

**ART. 8 – Finanziamenti.**

**8.1.** I Soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i Soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

**8.2.** I Soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**ART. 9 – Azioni.**

**9.1.** Il capitale della società è interamente pubblico.

Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione del suo confine.

La domanda di ingresso nella Società, anche per gli enti locali che vi abbiano diritto, è subordinata alla adesione alla Convenzione stipulata tra i Comuni soci fondatori.

**9.2.** La partecipazione di ciascun Socio è rappresentata da azioni.

A ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

**9.3.** Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile.

In caso di creazione di nuove categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

**ART. 10 - Trasferimento di azioni.**

**10.1.** I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

**10.2.** L'alienazione delle azioni, ove consentito, è sottoposta alle condizioni che seguono: il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione - con raccomandata R.R. - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni della vendita.

**10.3.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro venti giorni, a tutti gli altri Soci, i quali, nei venti giorni successivi, possono dichiarare - sempre a mezzo di raccomandata R.R. - la propria volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione.

**10.4.** Il Presidente, entro i dieci giorni successivi, comunica all'alienante - che vi rimane vincolato - le proposte di acquisto.

**10.5.** Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci, le azioni e i diritti di opzione vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma i Comuni limitrofi a quello alienante hanno comunque diritto ad essere preferiti.

**10.6.** Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni da forme associative di Comuni ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai Comuni a loro forme associative, per conseguire rappresentanza unitaria.

**TITOLO III****Obbligazioni – Patrimoni Destinati.****ART. 11 – Obbligazioni.**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle assemblee speciali.

**ART. 12 – Patrimoni destinati.**

La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria con la presenza anche in seconda o ulteriore convocazione di almeno la metà del capitale sociale.

## **TITOLO IV**

### **Affidamento del servizio.**

#### **ART. 13 – Affidamenti.**

**13.1.** La società può ricevere l'affidamento del servizio idrico integrato:

- a) dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3);
- b) da altri soggetti, ferma la necessità, in caso di affidamento da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. 5), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta.

**13.2.** La gestione del servizio idrico integrato affidato dall'A.A.T.O. 3 viene esercitata secondo la convenzione di servizio stipulata tra l'A. A.T.O. medesima e la società.

**13.3.** In caso di affidamento del servizio da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i Soci esercitano il controllo sulla società mediante gli strumenti previsti dal presente Statuto e dalla Convenzione di Servizio.

## **TITOLO V**

### **Assemblee.**

#### **ART. 14 - Assemblea – Convocazione.**

**14.1.** L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

**14.2.** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel territorio nazionale, qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

**14.3.** L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**14.4.** Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

**14.5.** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine elevabile a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del Bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

**14.6.** L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

**ART. 15 - Assemblea – Presidenza.**

**15.1.** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**15.2.** L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci.

**15.3.** Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

**ART. 16 – Assemblea - Diritto di intervento – Svolgimento.**

**16.1.** Possono intervenire all'assemblea i Soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

**16.2.** Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

**16.3.** E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

**16.4.** L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive.

**16.5.** I Soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea, hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto – Quorum.**

**17.1.** Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

**17.2.** L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

**17.3.** In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**17.4.** Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**17.5.** Solo ai fini dell'approvazione del bilancio e della nomina e revoca alle cariche ed agli uffici sociali, per le convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum previsti dall'art. 2369 Codice Civile.

**ART. 18 - Competenze dell'assemblea.**

**18.1.** L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Inoltre:

- e) approva il piano industriale;
- f) approva la convenzione di servizio di cui all'art. 13.2.;
- g) autorizza gli Amministratori:
  - al compimento di atti volti al rispetto del limite di importanza dell'attività svolta nell'ipotesi di cui al precedente art. 13.1. lett. b);
  - all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

**18.2.** L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.



**TITOLO VI**  
**Amministrazione e controllo.**

**ART. 19 - Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.**

**19.1.** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

**19.2.** Gli Amministratori possono non essere Soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni Pubbliche per un periodo significativo oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge per rivestire la carica di amministratore di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

**19.3.** Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti componenti.

**19.4.** I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.

**19.5.** Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, le nomine di competenza dei Soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci fondatori:

- a) ciascun Socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;
- b) ciascun Socio può votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre eccetera fino al numero pari a quello dei designandi;
- d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;
- f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.

**19.6.** Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

#### **ART. 20 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.**

**20.1.** Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta di un quinto dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

**20.2.** Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, sono presiedute dall'Amministratore Delegato più anziano presente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

**20.3.** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**20.4.** Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**20.5.** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, ove nominato.

#### **ART. 21 – Presidente.**

**21.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

**21.2.** In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato più anziano di età.

**21.3.** In assenza di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può designare il Consigliere Vicario del Presidente.

**ART. 22 - Poteri di gestione.**

**22.1.** La gestione dell'impresa, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, spetta al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

**22.2.** Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto l'assemblea, sceglie fra i propri membri il Presidente.

**22.3.** Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, almeno ogni trimestre.

**22.4.** Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.

**22.5.** Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

**22.6.** Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui sopra, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, procuratori, institori, specifici poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

**ART. 23 - Compensi degli Amministratori.**

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentite, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

**ART. 24 - Collegio Sindacale.**

**24.1.** Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Soci.

**24.2.** Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.

**24.3.** Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

**24.4.** Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un sindaco supplente; gli altri Soci designano a maggioranza nel loro insieme due Sindaci effettivi ed uno supplente.

**24.5.** I Soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.

**24.6.** Nel caso in cui i Soci, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina avviene secondo il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata dai Soci fondatori.

**24.7.** Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

#### **ART. 25 - Controllo contabile.**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

### **TITOLO VII Recesso del Socio.**

#### **ART. 26 - Recesso del Socio.**

**26.1.** Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al Socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

**26.2.** Non ha diritto di recedere il Socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

**26.3.** Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

**26.4.** Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli Amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

## **TITOLO VIII Bilancio.**

### **ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio.**

**27.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**27.2.** Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

### **ART. 28 - Ripartizione degli utili.**

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

## **TITOLO IX Scioglimento.**

### **ART. 29 – Scioglimento.**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

## **TITOLO X Informativa - Foro competente.**

### **ART. 30 – Informativa.**

**30.1.** Devono essere inviati a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione da parte dell'assemblea:

- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- il progetto di piano industriale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- lo schema della convenzione di servizio.

Deve inoltre essere inviato ai Soci il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.

**30.2.** Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

**ART. 31 – Foro competente.**

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che lo Statuto di cui sopra, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 dicembre 2009, è stato iscritto in data 13 gennaio 2010, presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del Codice Civile ed è pertanto in vigore.

\*\*\*\*\*